

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA FONDAZIONE TEATRO MARENCO ED IL COMUNE DI NOVI LIGURE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TEATRALI CULTURALI E RICREATIVE.

PREMESSO:

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha promosso, con il Comune di Novi Ligure, la costituzione della la “Fondazione Teatro Marenco” allo scopo di realizzare il recupero strutturale e funzionale dell’immobile adibito a sede del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, la gestione dello stesso, nonché la salvaguardia e la conservazione del nome, dell’immagine e del patrimonio artistico, storico, musicale del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure e di ogni manifestazione dal medesimo allestita;
- che la Fondazione si occuperà, in particolare, della realizzazione di spettacoli teatrali, lirici, musicali in genere, di concerti e balletti, di mostre, convegni e manifestazioni culturali, nonché di spettacoli e manifestazioni cinematografiche e multimediali, della predisposizione e della gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico e della promozione della ricerca storico-artistica in campo teatrale, lirico, musicale in genere e della danza;
- che il Comune di Novi Ligure intende sviluppare l’attività teatrale e connesse manifestazioni culturali avvalendosi del Teatro Marenco;
- che quanto sopra è chiaramente esplicitato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 22/12/2003, esecutiva a sensi di legge;

Tra la “Fondazione Teatro Marengo”, rappresentata dal suo Presidente
ed il Comune di Novi Ligure, rappresentato dal Dirigente V Settore “Servizi Sociali, Culturali ed Educativi”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

1. Il Comune di Novi Ligure di seguito denominato “Comune”, affida, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alla Fondazione Teatro Marenco, di seguito denominata “Fondazione”, la gestione della stagione teatrale e delle attività connesse. Possono

altresì essere affidati altri servizi culturali e del tempo libero, comunque compatibili e consoni alla struttura, di volta in volta individuati ed in conformità allo Statuto della Fondazione.

Art. 3

1. La Fondazione si impegna a curare l'organizzazione, la gestione e la direzione artistica della stagione teatrale, sulla base di un programma annuale concordato con il Comune.
2. La Fondazione è tenuta inoltre a curare, con autonomia propositiva e gestionale, sulla base di progetti specifici approvati dal Comune, la gestione di attività di promozione dello spettacolo e della cultura.

Art. 4

1. La Fondazione, ad integrazione delle attività di cui all'art.3, in conformità allo Statuto, può promuovere, organizzare e realizzare iniziative parallele a carattere culturale, artistico, musicale e ludico, anche in collaborazione con i soggetti interessati alla produzione e fruizione dello spettacolo, purchè caratterizzate da condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Art. 5

1. La Fondazione può avvalersi, per la sua attività gestionale, del personale del Comune, previa intesa tra le parti.

Art. 6

1. Il Comune riconosce alla Fondazione un corrispettivo annuo per lo svolgimento delle attività comprese nel programma annuale di cui all'art.3, commisurato ai relativi costi di gestione e versato secondo modalità e tempi definiti di volta in volta tra le parti.
2. A tal fine, la Fondazione entro il mese di ottobre di ogni anno sottopone al Comune, che lo approva e lo trasmette alla Fondazione entro il successivo 15 dicembre, il programma annuale dell'attività per l'esercizio successivo, allegando il relativo budget economico-finanziario analitico.
3. Il Comune riconosce altresì alla Fondazione ulteriori corrispettivi in relazione alla realizzazione di specifici progetti, corredati dal relativo budget economico-finanziario, predisposti dalla Fondazione ed approvati al Comune.

Art. 7

1. Qualora i corrispettivi di cui all'art. 6, le sponsorizzazioni, le tariffe, i canoni di locazione e gli altri ricavi e proventi di qualsiasi natura percepiti dalla Fondazione non siano sufficienti alla integrale copertura dei costi di gestione, il Comune si impegna ad erogare alla Fondazione specifici

contributi integrativi per il ripiano delle perdite di esercizio da questa subite, purchè non siano riconducibili a costi sostenuti in eccesso e privi di adeguata motivazione, rispetto a quanto preventivato, comunicato al Comune e dallo stesso approvato.

2. La liquidazione dei contributi integrativi a ripiano delle perdite della Fondazione è disposta dal Comune con modalità e scadenze tali da non creare disservizi alla Fondazione. Sono ammesse le anticipazioni in corso d'anno, salvo conguaglio.

Art. 8

1. Le tariffe degli abbonamenti, dei biglietti e delle quote di iscrizione per ciascuna area dello spettacolo, dovranno essere conformi agli indirizzi del Comune.

2. Le suddette tariffe devono essere comunicate all'Assessorato comunale competente e saranno determinate tenuto conto dei costi del servizio culturale offerto all'utenza e dei proventi che si prevede di realizzare, anche per effetto di eventuali sponsorizzazioni.

Art. 9

1. Le manutenzioni straordinarie sono oggetto di specifico piano finanziario. I singoli interventi devono essere approvati e finanziati dal Comune, qualora non siano individuabili altre fonti di finanziamento.

Art. 10

1. La Fondazione mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno a cose e persone che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi affidati, siano essi esercitati direttamente od indirettamente. A tale scopo dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Art. 11

1. Il presente contratto ha validità di anni cinque a decorrere dall'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare Teatro Romualdo Marenco e dalla messa in funzione del teatro stesso. Il contratto potrà essere rinnovato.

Novi Ligure.....

Per la FONDAZIONE

Per il COMUNE
